

REGIONE LAZIO



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. A4964 del

15 MAG. 2011

Proposta n. 9475 del 03/05/2011

Oggetto:

Decreto MiPAAF 7.2.2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae." Delimitazione delle "zone di contenimento" e relative "zone di sicurezza" nel territorio della regione Lazio.

Proponente:

Estensore	NUCCITELLI LUCIANO	
Responsabile del procedimento	LUCIANO NUCCITELLI	
RESP. VFF. A. BIANCHI		
Responsabile dell' Area	G. SINATRA	
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	
Protocollo Invio		
Firma di Concerto		

OGGETTO: Decreto MiPAAF 7.2.2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*." Delimitazione delle "zone di contenimento" e relative "zone di sicurezza" nel territorio della regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'art. 50 lettere g) ed i), possono:

- prescrivere, sul territorio di competenza, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: "Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.536";

VISTA la Legge Regionale 16 Marzo 2011, n. 2 "Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie";

VISTO il decreto MiPAAF 7.2.2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*", che definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione del batterio *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, di seguito denominato PSA, agente del cancro batterico dell'actinidia ed in particolare

- all'art. 2 definisce:
 1. "zona indenne": il territorio dove non è presente il cancro batterico dell'actinidia o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;
 2. "area contaminata": appezzamento precedentemente indenne in cui è stata accertata la presenza del cancro batterico dell'actinidia in una o più piante;
 3. "zona di contenimento": il territorio dove la diffusione del cancro batterico dell'actinidia è tale da rendere tecnicamente non possibile l'eradicazione nel breve termine ed è necessario il contenimento dell'organismo nocivo e l'eliminazione delle fonti di inoculo al fine di perseguire l'eliminazione dell'organismo nocivo come obiettivo di lungo termine;
 4. "zona di sicurezza": area di raggio di 500 metri intorno all'area contaminata o alla zona di contenimento;
 5. "area delimitata": la zona comprendente l'area contaminata e la relativa zona di sicurezza o la zona di contenimento e la relativa zona di sicurezza;
- all'art. 5 attribuisce ai Servizi Fitosanitari l'obbligo di istituire le "aree contaminate", "zone di contenimento" e relative "zone di sicurezza", considerando *indenni* tutte le rimanenti zone, a seguito

di monitoraggi sistematici volti ad accertare la presenza della malattia batteriosi dell'actinidia nei territori di competenza;

- agli artt. 7, 8 e 9 indica le misure ufficiali che i Servizi Fitosanitari devono adottare nelle aree delimitate al fine dell'eradicazione e contenimento della malattia;
- all'art. 10 regolamenta i vivai e i campi di piante madri;

CONSIDERATO che dai monitoraggi effettuati per accertare la diffusione della batteriosi nel territorio regionale risulta una diffusione generalizzata della malattia, con virulenza diversa in funzione delle situazioni colturali e dell'età dell'impianto, che comporta una grave compromissione della maggior parte degli impianti nelle aree monitorate, tale da far considerare i territori finora colpiti come "zone di contenimento", in cui non risulta possibile l'eradicazione dell'organismo nocivo nel breve termine, ma soltanto il contenimento del patogeno, mantenendo l'eliminazione come obiettivo a lungo termine;

CONSIDERATA la grande importanza della coltura dell'actinidia per l'economia agricola regionale;

CONSIDERATA la pericolosità derivante da impianti di actinidia lasciati abbandonati dai proprietari perché fortemente attaccati dal PSA e quindi fonte di inoculo per nuove infezioni;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge Regionale 16 Marzo 2011, n. 2 è possibile concedere contributi alle piccole e medie imprese del settore agricolo per indennizzare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie;

CONSIDERATO che per perseguire un efficace contenimento della malattia ed abbassare l'elevata presenza di inoculo batterico nell'ambiente è necessario imporre, ancorché in zona di contenimento, misure fitosanitarie obbligatorie almeno nella prima fase di attuazione del D.M. 7.2.2011, per far sì che gli operatori adottino interventi uniformi in tutti gli impianti frutticoli, ivi compresi quelli abbandonati, ricadenti nei territori delimitati;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 7.2.2011, alla delimitazione delle "zone di contenimento", corrispondenti ai territori delle Province di Latina e Roma e della Provincia di Viterbo sui quali insistono i Comuni di seguito elencati ed evidenziati nella cartografia di cui all'Allegato 1 della presente determinazione e di essa facente parte integrante:

ZONA DI CONTENIMENTO nelle Province di Latina e Roma

PROVINCIA	COMUNI
Latina	Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Sabaudia, Sezze, Sermoneta, Terracina
Roma	Albano Laziale, Ardea, Artena, Cave, Colonna, Genzano, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Nemi, Palestrina, Pomezia, Roma, San Cesareo, Velletri, Zagarolo

ZONA DI CONTENIMENTO nelle Provincia di Viterbo

PROVINCIA	COMUNI
Viterbo	Bagnoregio, Bomarzo, Montefiascone, Viterbo

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 7.2.2011, alla delimitazione delle "zone di sicurezza", nelle aree ricadenti nella fascia perimetrale di 500 metri dal confine delle zone di contenimento, ricadente nei Comuni di seguito elencati ed evidenziati nella cartografia di cui all'Allegato 1 della presente determinazione e di essa facente parte integrante:

ZONA DI SICUREZZA nelle Province di Latina e Roma

PROVINCIA	COMUNI (limitatamente alla fascia perimetrale di 500 metri dal confine della zona di contenimento)
Latina	Bassiano, Fondi, Monte S Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Roccagorga, San Felice Circeo, Sonnino
Roma	Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Castel San Pietro, Colferro, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Genazzano, Guidonia Montecelio, Labico, Mentana, Montelanico, Monterotondo, Poli, Riano, Rocca di Cave, Sacrofano, San Gragorio da Sassola, Segni, Tivoli, Valmontone

ZONA DI SICUREZZA nella Provincia di Viterbo

PROVINCIA	COMUNI (limitatamente alla fascia perimetrale di 500 metri dal confine della zona di contenimento)
Viterbo	Bassano in Teverina, Bolsena, Canepina, Caprarola, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Marta, Monte Romano, Soriano nel Cimino, Tuscania, Vetralla, Vitorchiano

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.M. 7.2.2011, all'adozione di uno specifico piano di azione contenente le strategie di controllo della batteriosi;

RITENUTO necessario imporre l'attuazione obbligatoria del piano di azione da parte delle aziende agricole ricadenti nelle "zone di contenimento" almeno fino al 31 dicembre 2013;

VISTO il programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione della fitopatia PSA denominato "*Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle zone di contenimento*", allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (allegato 2);

RITENUTO di dover adottare il "*Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle zone di contenimento*", allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (allegato 2) che deve essere attuato dai conduttori delle aziende agricole e vivaistiche di piante di Actinidia sp., ricadenti nelle "zone di contenimento";

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, del Decreto MiPAAF 7.2.2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*" e dell'articolo 50, lettera i), del D.lgs. n. 214/2005

1. di delimitare, come "zone di contenimento", i territori delle Province di Latina e Roma e della provincia di Viterbo, dove è stata accertata la batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*, e dove la diffusione della stessa è tale da rendere tecnicamente non possibile l'eradicazione dell'organismo nocivo nel breve termine, ma soltanto il contenimento del patogeno, mantenendo l'eliminazione come obiettivo a lungo termine, e nei quali insistono i Comuni di seguito elencati ed evidenziati nella cartografia di cui all'Allegato 1 della presente determinazione di essa facente parte integrante;

ZONA DI CONTENIMENTO nelle Province di Latina e Roma

PROVINCIA	COMUNI
Latina	Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Sabaudia, Sezze, Sermoneta, Terracina
Roma	Albano Laziale, Ardea, Artena, Cave, Colonna, Genzano, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Nemi, Palestrina, Pomezia, Roma, San Cesareo, Velletri, Zagarolo

ZONA DI CONTENIMENTO nella Provincia di Viterbo

PROVINCIA	COMUNI
Viterbo	Bagnoregio, Bomarzo, Montefiascone, Viterbo

2. di delimitare, come "zone di sicurezza", le aree ricadenti nella fascia perimetrale di 500 metri dal confine della zona di contenimento, ricadente nei Comuni di seguito elencati ed evidenziati nella cartografia di cui all'Allegato 1 della presente determinazione, e di essa facente parte integrante;

ZONA DI SICUREZZA nelle Province di Latina e Roma

PROVINCIA	COMUNI limitatamente alla fascia perimetrale di 500 metri dal confine della zona di contenimento
Latina	Bassiano, Fondi, Monte S Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Roccagorga, San Felice Circeo, Sonnino
Roma	Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Castel San Pietro, Colferro, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Genazzano, Guidonia Montecelio, Labico, Mentana, Montelanico, Monterotondo, Poli, Riano, Rocca di Cave, Sacrofano, San Gragorio da Sassola, Segni, Tivoli, Valmontone

ZONA DI SICUREZZA nella Provincia di Viterbo

PROVINCIA	COMUNI limitatamente alla fascia perimetrale di 500 metri dal confine della zona di contenimento
Viterbo	Bassano in Teverina, Bolsena, Canepina, Caprarola, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Marta, Monte Romano, Soriano nel Cimino, Tuscania, Vetralla, Vitorchiano

3. di adottare, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 7.2.2011, il "*Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle zone di contenimento*", allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (allegato 2) che deve essere attuato obbligatoriamente fino al 31 dicembre 2013 dai conduttori delle aziende agricole e vivaistiche di piante di Actinidia sp., ricadenti nelle "zone di contenimento";
4. di imporre il divieto di trasportare al di fuori delle zone di contenimento e di sicurezza, materiale vegetale e piante di Actinidia sp. inclusi legname e polline, con esclusione dei frutti;
5. di imporre ai vivaisti e ai detentori di campi di piante madri presenti sul territorio regionale le misure previste dall'art. 10 del D.M. 7.2.2011.

Per quanto non previsto nella presente determinazione si fa riferimento al Decreto MiPAAF 7.2.2011 e al D.lgs n. 214/2005.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui al D.M. 7.2.2011 e alla presente determinazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web dell'Assessorato alle Politiche Agricole e, in considerazione dell'emergenza fitosanitaria, entra in vigore lo stesso giorno della sua adozione.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Luca Fegatelli



Allegato 1
MAPPA.doc



Allegato 2 PIANO DI
AZIONE REGIONALE I

Allegato 1 - D.M. 7 febbraio 2011- Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*. Delimitazione zone di contenimento e zone di sicurezza nella regione Lazio.

Zona di Contenimento (elenco Comuni)

Provincia di Viterbo

Bagnoregio, Bomarzo, Montefiascone, Viterbo

Provincia di Roma

Albano Laziale, Ardea, Ardea, Cave, Colonna, Genzano, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Nemi, Palestrina, Pomezia, Roma, San Cesareo, Velletri, Zagarolo

Provincia di Latina

Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Sabaudia, Sezze, Sermoneta, Terracina

Zona di sicurezza: fascia perimetrale di 500 metri dal confine dei territori comunali che compongono la zona di contenimento, ricadente nei seguenti Comuni

Provincia di Viterbo


Bassano in Teverina, Bolsena, Canepina, Caprarola, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Marta, Monte Romano, Soriano nel Cimino, Tuscania, Vetralla, Vitorchiano

Provincia di Roma

Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Castel San Pietro, Colferro, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Genazzano, Guidonia Montecelio, Labico, Mentana, Montelanico, Monterotondo, Pali, Riano, Rocca di Cave, Sacrofano, San Gregorio da Sassola, Segni, Tivoli, Valmontone

Provincia di Latina

Bassiano, Fondi, Monte S. Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Roccamare, San Felice Circeo, Sonnino





Allegato 2

PIANO DI AZIONE REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEL CANCRO BATTERICO DELL'ACTINIDIA NELLE ZONE DI CONTENIMENTO

(art. 9 del D.M. 7.2.2011)

Il Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del PSA per essere efficace deve essere attuato da tutti i produttori di Actinidia.

Il Piano è stato strutturato in due tipologie di interventi:

- A. interventi a carattere generale;
- B. interventi di risanamento.

Al fine di prevenire la diffusione del PSA, gli interventi a carattere generale sono consigliati anche per gli impianti non ricadenti nelle aree delimitate.

A. Interventi a carattere generale

In tutti gli impianti presenti nell'area di contenimento è obbligatorio effettuare i seguenti interventi di difesa e profilassi.

A.1 Difesa chimica

I trattamenti devono essere eseguiti immediatamente dopo la potatura, la raccolta e la caduta foglie e dopo gli eventi che favoriscono la diffusione del batterio quali forti venti, grandinate, gelate e piogge persistenti. Qualora sia possibile prevedere il determinarsi di eventi meteorologici avversi (ad es. piogge battenti e gelate) gli impianti devono essere protetti prima e immediatamente dopo il verificarsi degli stessi, utilizzando prodotti rameici non dilavabili o filanti protettivi ad azione battericida.

I trattamenti devono essere effettuati utilizzando prodotti autorizzati provvisti di scheda di rischio.

A.2 Misure di profilassi

Le ferite di potatura effettuate sul tronco e sui cordoni devono essere disinfettate e protette con mastici adeguati.

Gli attrezzi di potatura, ogni qualvolta si passa da una pianta all'altra, devono essere sempre adeguatamente disinfettati con una soluzione di benzalconio cloruro alla dose di 1 g/l o altre sostanze ad attività disinfettante.

Il materiale vegetale tagliato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto B.5.

B. Interventi di risanamento

Negli impianti in cui è stata riscontrata la presenza del cancro batterico dell'actinidia è obbligatorio mettere in atto le seguenti prescrizioni fitosanitarie in relazione alla gravità dei sintomi:

B.1 Estirpazione di piante con presenza di cancri lungo il tronco

Chiunque rinvenga la presenza di cancri sul tronco con lesioni che interessano la porzione basale, in prossimità o al di sotto del punto di innesto, è obbligato a procedere

immediatamente all'estirpazione dell'intera pianta. Dopo l'estirpazione il terreno deve essere disinfettato con calce spenta e si deve attendere almeno la stagione successiva prima di reimpiantare actinidia.

Il materiale vegetale estirpato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto B.5.

È inoltre necessario effettuare gli interventi indicati al precedente paragrafo A. su tutto l'impianto.

B.2 Capitozzatura di piante con presenza di cancri nella porzione apicale del tronco, lungo le branche primarie o cordoni

Chiunque rinvenga lesioni necrotiche (presenza di macchie sottocorticali) che interessino la porzione apicale del tronco, le branche primarie o cordoni deve procedere ad un taglio ad almeno 70 cm al di sotto della lesione. I tagli devono essere effettuati possibilmente nel mese di giugno per evitare perdite eccessive di linfa e quindi dispersione del batterio.

Il materiale vegetale tagliato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto B.5.

È inoltre necessario effettuare gli interventi indicati al precedente paragrafo A. su tutto l'impianto.

B.3 Tagli di risanamento in piante con sola presenza di rami avvizziti, ma assenza di cancri sul tronco e sui cordoni

Chiunque rinvenga piante con presenza di rami avvizziti deve effettuare la rimozione del cordone portante il ramo avvizzito o comunque tagliare ad almeno 70 cm al di sotto delle alterazioni visibili. I tagli devono essere effettuati possibilmente nel mese di giugno per evitare perdite eccessive di linfa e quindi dispersione del batterio.

Il materiale vegetale tagliato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto B.5.

È inoltre necessario effettuare gli interventi indicati al precedente paragrafo A. su tutto l'impianto.

B.4 Potatura di piante con presenza di sole maculature fogliari

Chiunque rinvenga piante con sospetta presenza di batteriosi allo stadio iniziale sulle foglie (maculature necrotiche e clorotiche) deve procedere ad una potatura corta ed "energica".

I tagli devono essere effettuati possibilmente dal mese di giugno o nell'immediato post-raccolta per evitare perdite eccessive di linfa e quindi dispersione del batterio.

Il materiale vegetale tagliato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto B.5.

È inoltre necessario effettuare gli interventi indicati al precedente paragrafo A. su tutto l'impianto.

B.5 Modalità di smaltimento

Fatto salvo il divieto di trasportare al di fuori delle zone di contenimento e di sicurezza, il materiale vegetale e piante di Actinidia sp. incluso il legname, il materiale vegetale infetto derivante dai tagli e dalle estirpazioni deve essere asportato dall'impianto e distrutto mediante bruciatura o interrimento profondo in loco, fermo restando il rispetto di eventuali ordinanze comunali in materia di prevenzione degli incendi. Qualora non sia possibile bruciare immediatamente il materiale vegetale, è necessario allontanarlo dall'impianto (assolutamente non lasciarlo nelle interfile), cospargerlo con abbondante calce spenta e coprirlo con materiale impermeabile per evitare la diffusione del patogeno. E'

assolutamente vietato trinciare i residui infetti e portare il materiale vegetale infetto fuori dalla propria azienda, fatte salve diverse modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario.

C. Adempimenti richiesti alle aziende vivaistiche

La produzione, la commercializzazione o la cessione a qualsiasi titolo di piante e materiale di moltiplicazione di *Actinidia* sp. in zona di contenimento, è consentita solo in siti di produzione indenni da PSA, preventivamente autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi dell'art. 10 del decreto MiPAAF 7.2.2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*", impiegando materiale controllato secondo quanto indicato nell'allegato II dello stesso decreto.

Le piante giacenti in vivai situati in zone di contenimento e che pertanto non possono essere destinate alla commercializzazione o cedute a terzi a qualsiasi titolo, devono essere distrutte a seguito di preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale.

Il titolare del vivaio è tenuto a comunicare, a seguito dell'entrata in vigore del presente piano, il numero delle piante giacenti in vivaio.

D. Comunicazione degli interventi realizzati

Chiunque sia tenuto ad attuare le misure obbligatorie contenute nel presente Piano, è tenuto anche a darne preventiva comunicazione al Settore Provinciale Agricoltura della Regione Lazio competente per territorio, mediante il modello fac-simile di seguito riportato. La comunicazione deve essere inviata entro e non oltre 15 giorni precedenti l'esecuzione degli interventi.

Fac-simile

Al Settore Provinciale Agricoltura di.....
Indirizzo
Fax

OGGETTO: determinazione dirigenziale n.
Comunicazione degli interventi realizzati contro PSA

Il/La sottoscritt _____ nat_ a _____
prov. _____ il _____ residente in _____
Comune _____ prov. _____ Telefono _____
e-mail _____

in qualità di proprietario* ; conduttore a qualsiasi titolo* di terreni agricoli ricadenti nella zona di contenimento del PSA,

COMUNICA

gli interventi previsti dal PIANO DI AZIONE REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEL CANCRO BATTERICO DELL'ACTINIDIA NELLE ZONE DI CONTENIMENTO, ed in particolare

- B.1 Estirpazione di piante con presenza di cancri lungo il tronco**
- B.2 Capitozzatura di piante con presenza di cancri lungo le branche primarie o cordoni**
- B.3 Tagli di risanamento in piante con sola presenza di rami avvizziti, ma assenza di cancri sul tronco e sui cordoni**
- B.4 Potatura di piante con presenza di sole maculature fogliari**

nei seguenti appezzamenti:

NR	COMUNE	RIFERIMENTI CATASTALI		SUP (Ha)	N. piante interessate dagli interventi	Interventi (B.1 - B.2 - B.3 - B.4) **
		Foglio/i	Particella/e			
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il dichiarante

(luogo e data)

La presente comunicazione debitamente compilata deve essere sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

* Barrare con una croce l'opzione prescelta.

** Indicare la sigla